



IL SINDACO

Venezia, 11 febbraio 2023
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

OGGETTO: provvedimento urgente emanato ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di prevenire e contrastare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, in occasione del Carnevale di Venezia 2023. Divieto di detenzione sulla pubblica via e utilizzo di coriandoli in plastica e di altri prodotti similari.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Venezia è da tempo impegnato nelle campagne a favore dell'ambiente nelle sue più svariate forme, a partire dall'acqua, ivi compresa la tutela dell'immagine e del decoro della città;

Ritenuto che le iniziative legate al Carnevale possano comportare il lancio di coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica, elenco non esaustivo);

Considerato che la dispersione di tali prodotti su suolo pubblico, è causa di imbrattamento di calli, campi, strade, marciapiedi, bordi di marciapiedi, caditoie stradali, luoghi pubblici, oltre che di intasamento dei chiusini in caso di pioggia, con conseguente inquinamento ambientale, in particolare dei rii e dei canali, con i conseguenti impegni ed oneri per l'Amministrazione Comunale, oltre al danno dell'immagine della Città ;

Ritenuto quindi di dover far fronte alle problematiche connesse all'eventuale utilizzo di coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica, elenco non esaustivo) su aree pubbliche, che oltre ad imbrattare e ledere il decoro urbano, inquinano e creano un danno all'ambiente, in particolare in caso di dispersione in acqua, dove la degradazione degli oggetti porta alla creazione di microplastiche, che causano condizioni sfavorevoli alla vita e rischiano di entrare nella catena alimentare;

Ritenuto pertanto di adottare i provvedimenti necessari per ridurre ed eliminare il fenomeno;

Preso atto che il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, ha modificato gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ha stabilito che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, possa adottare specifici provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Rilevato che il novellato articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del patrimonio culturale e che le motivazioni del presente provvedimento attengono alla tutela del decoro, del patrimonio culturale e della vivibilità urbana della città di Venezia;

Precisato che il centro storico di Venezia, tra i più importanti del mondo, riconosciuto e tutelato dall'Unesco, racchiude migliaia di anni di storia rappresentando il cuore pulsante della vita cittadina, ed accoglie ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo che giungono a Venezia per godere di un patrimonio che necessita di essere preservato in ragione dello straordinario valore culturale insito;



IL SINDACO

Visti:

L'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 n. 267;

Il decreto-legge del 20/02/2017 n. 14 convertito in Legge il 18/04/2017 n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Per i motivi evidenziati in premessa;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale è vietato detenere in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché disperdere al suolo, coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica, elenco non esaustivo), anche in occasione di feste, manifestazioni ed eventi, connessi o meno alla celebrazione ufficiale del Carnevale 2023.

Per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del d.lgs. del 18 agosto, n. 267.

Ai trasgressori del presente divieto si applica inoltre la misura cautelare del sequestro amministrativo dei coriandoli in plastica ancora detenuti, e degli altri prodotti similari, come disposto dall'art.20 della legge 24 novembre 1981, n.689, finalizzato alla confisca ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge.

Presso gli esercizi commerciali ubicati all'interno del territorio comunale che vendono i prodotti sopra indicati è fatto obbligo di esporre la presente ordinanza.

Per la mancata esposizione della presente ordinanza presso gli esercizi suddetti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del d.lgs. del 18 agosto, n. 267.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e ha validità dalla data di pubblicazione sino al giorno 22 febbraio 2023.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Luigi Brugnaro (*)

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al D.lgs 07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa